

R.G 1428/2025



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE II CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

|          |                        |                  |
|----------|------------------------|------------------|
| dott.ssa | Laura De Simone        | Presidente       |
| dott.ssa | Maria Antonietta Ricci | Giudice relatore |
| dott.    | Sergio Rossetti        | Giudice          |

nel procedimento unitario R.G 1428/2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:

**DAVIDE SCARAFILE** (CF. SCRDVD75B15G187B), con l'Avv. Alessandro Negrini e con l'assistenza dell'Avv. Elisa Castagnoli, in qualità di Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

Con ricorso depositato in data 2 novembre 2025 DAVIDE SCARAFILE ha chiesto in via principale l'ammissione alla procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCII e in via subordinata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Con provvedimento del 11 dicembre 2025, il Giudice designato ha evidenziato profili di inammissibilità quanto alla domanda svolta in via principale, sul presupposto che il sovraindebitamento del ricorrente trae origine, in via prevalente, dall'attività esercitata tramite l'impresa individuale omonima, cancellata dal Registro delle Imprese l'11 febbraio 2019, in considerazione della preclusione di cui all'art. 33, comma 4, CCII in forza del quale *"la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese è inammissibile"*.

Alla luce di tali rilievi, in data 17 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato una nota integrativa, nella quale ha ribadito la domanda principale, ritenuta ammissibile in ragione della natura mista del sovraindebitamento, e "in via alternativa" ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata.

Tanto premesso, il Tribunale all'esito dell'esame di tutta la documentazione prodotta, ritiene di dover accogliere la domanda svolta in via alternativa.

In via preliminare, quanto alla composizione dell'organo decidente, va precisato che la decisione deve essere assunta dal Tribunale in composizione collegiale avendo il ricorrente svolto anche domanda di apertura della liquidazione controllata demandata al "tribunale" dall'art. 270 CCII.



Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'articolo 27 comma 2 e 3 CCII dal momento che l'istante risulta residente in Milano, Via San Mamete 4.

La domanda principale avente ad oggetto l'ammissione alla procedura di concordato minore è inammissibile in applicazione del disposto dell'art. 33, comma 4, CCII, in considerazione della origine in prevalenza imprenditoriale dell'indebitamento in capo al signor Davide SCARAFIILE.

Nella relazione di cui all'art. 76, COMMA 2, ccii (doc. 2), il professionista gestore della crisi, avv. Elisa Castagnoli, ha rappresentato che il signor SCARAFIILE ha svolto l'attività di consulente nel settore delle tecnologie e dell'informatica, per il tramite dell'omonima impresa individuale, dal mese di settembre 2009 sino al mese di febbraio 2019, quando la ditta in parola è stata cancellata dal Registro delle Imprese. Si legge nella Relazione: *"E' proprio nell'ambito dello svolgimento di tale attività professionale che il sig. Scarafile ha contratto ingenti debiti nei confronti dell'erario per il mancato pagamento di I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A. ed I.N.P.S., riferibile al periodo 2012 – 2019"* (pag. 5).

In particolare, in sede di esposizione dell'elenco dei creditori (pag. 11) si evince che a fronte di un indebitamento complessivo di 290.285,87 euro, l'esposizione verso INPS e AdER Lombardia ammonta a 219.034,93 euro.

Il mero richiamo alla natura "mista" dell'indebitamento non permette, nel caso in esame, di superare il divieto sancito dall'art. 33 comma 4 CCII, in considerazione della incidenza assolutamente prevalente dei crediti sorti in pendenza dell'attività d'impresa, rispetto a quelli aventi natura meramente consumeristica.

Sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta in via "alternativa" dal ricorrente di apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

In particolare:

- a) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli articoli 2 comma 1 lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dal leggi speciali per il caso di crisi ed insolvenza;
- b) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- c) sussiste il requisito di cui all'articolo 270 comma 1 CCII in considerazione dell'inammissibilità della domanda ex art. 74 CII per le ragioni sopra esposte;
- d) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. c) desumibile dalla relazione deposita unitamente al ricorso (doc. 2);
- e) il debitore non risulta essere proprietario di beni immobili, è titolare di una quota pari al 50% (valore nominale di euro 5.000) della società Mentis s.r.l., oggi inattiva e priva di utili; beneficia inoltre di redditi da lavoro subordinato pari a circa 40.000 netti annui;
- f) va evidenziato che ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
- g) non sussistono controindicazioni alla nomina quale liquidatore del Gestore nominato dall'OCC, avv. Elisa Castagnoli, la quale ha reso una relazione precisa e dettagliata in ordine allo stato del sovraindebitamento, indicando tutti gli *asset* attivi da destinare alla soddisfazione dei creditori;



- h) in forza del combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate, lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche.

**P.Q.M**

Visti gli artt. 33, 74 e seguenti, 268 e 270 CCII

dichiara inammissibile il ricorso *ex* articolo 74 CCII;

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DAVIDE SCARAFIL, residente in Milano, Via San Mamete 4;

**NOMINA**

Giudice delegato la dott.ssa Maria Antonietta Ricci,

**NOMINA**

liquidatore della procedura l'OCC Ordine Avvocati Milano. nella persona dell'avv. ELISA CASTAGNOLI (CSTLSE79C41F205S)

- ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dal ricevimento della comunicazione della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato - della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina al ricorrente e ai terzi di consegnare o rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quarter*, 155- *quinqes* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
  - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio:
  1. trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
  2. comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo



- stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
3. chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informando al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi:
    - I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
    - II) computo degli importi stipendiali astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.;
    - III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
  - richiamato quanto disposto dall'art. 270 comma 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Davide SCARAFILE;
  - dispone che il liquidatore:
    - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
    - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
    - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270 comma 2 lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello Stato passivo ai sensi dell'articolo 273 CCII
    - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'articolo 275 comma 3 CCII
    - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori a richiedere al tribunale l'emissione nel decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 276 CCII;
    - f. ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'estrazione ai sensi dell'articolo 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
  - DISPONE che la presente sentenza sia inserita su sito Internet del Tribunale di Milano.



Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC di appartenenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

Il Giudice estensore  
*Dott.ssa Maria Antonietta Ricci*

Il Presidente  
*Dott.ssa Laura De Simone*

